



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli, Francesco Petronio, Mauro Orefice, Maria Teresa Polito, Manuela Arrigucci, Marco Pieroni, Enrico Flaccadoro, Maria Annunziata Rucireta, Massimiliano Minerva, Franco Massi;

Consiglieri:

Giuseppe Imparato, Vincenzo Chiorazzo, Daniele Bertuzzi, Rossana Rummo, Rossella Bocci, Sergio Gasparrini, Donato Centrone, Angelo Maria Quaglino, Marco Randolfi, Vanessa Pinto;

Primi referendari:

Ottavio Caleo, Laura Alesiani, Marinella Colucci;

Referendari:

Khelena Nikifarava, Stefania Calcari, Rosita Liuzzo.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 176, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Firenze del 28 ottobre 2022, di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione nella società MNESYS s.c.a.r.l.;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 14 dicembre 2022, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il 20 dicembre 2022;

UDITO, nell'adunanza del 20 dicembre 2022, il relatore Consigliere Donato Centrone

PREMESSO IN FATTO

In data 7 novembre 2022, il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana trasmetteva a queste Sezioni riunite in sede di controllo la delibera del Consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2022 (e la correlata documentazione), con la quale l'Università degli studi di Firenze autorizzava l'acquisto di una partecipazione nella società MNESYS S.c.a.r.l.

Unitamente all'atto deliberativo venivano trasmessi, ad integrazione, il decreto MUR n. 341 del 15 marzo 2022, l'atto costitutivo e lo statuto della società MNESYS, la visura ordinaria camerale e il Piano di spesa del partenariato esteso.

La trasmissione dell'atto trova fondamento nel principio di diritto di cui alla deliberazione di queste Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, con cui è stato statuito che, fermo restando il criterio di ripartizione previsto, in via generale, dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 (di seguito anche TUSP), le Sezioni riunite sono competenti a pronunciarsi, ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP, sugli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie relative al peculiare caso di un c.d. "*partenariato esteso*", attuato secondo le linee guida del MUR ed inerente ad un'iniziativa rientrante nel PNRR, da cui consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo.

L'atto deliberativo trasmesso dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana, con nota del 7 novembre 2022, integra i requisiti presi in considerazione dalla citata

deliberazione. L'operazione di acquisizione della partecipazione societaria si inserisce nel percorso di attuazione di uno dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.3.

Il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) aveva emanato, con decreto direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022, un avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base".

In risposta al suddetto avviso, l'Università di Firenze, come deliberato dal Consiglio di amministrazione del 29 aprile 2022, ha aderito, in qualità di "SPOKE" e partecipante all'HUB, alla proposta progettuale per la creazione di un partenariato esteso denominato "A Multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease" (MNESYS) nella tematica n. 12.

Al fine di portare a conclusione la fase negoziale, il MUR ha fissato la data del 28 settembre come termine per l'emanazione del decreto di finanziamento e, pertanto, per la sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del citato decreto MUR n. 341 del 15 marzo 2022.

Nel caso della MNESYS, la proposta progettuale presentata dall'Università di Genova, prevede che i *partners* che costituiranno il soggetto attuatore (HUB) del partenariato esteso siano, oltre all'Ateneo promotore, i seguenti: Università degli studi di Pavia, Università degli studi di Verona, Università degli studi di Ferrara, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna, Università degli studi di Roma Tor Vergata, Università degli studi di Napoli "Federico II", Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Università degli studi "Magna Græcia" di Catanzaro, Università degli studi di Bari "Aldo Moro", Università degli studi di Parma, Università degli studi di Firenze, IRCCS-AOU "San Martino" di Genova, IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" di Roma, IRCCS Synlab Sdn Synlab, Fondazione Don Carlo Gnocchi, IRCCS "San Raffaele" di Roma, European Brain

Research Institute “*Rita Levi-Montalcini*”, Fondazione Telethon ETS, Dompè farmaceutici, Alfasigma, ASG superconductors, TAKIS S.r.l.

Al fine di rispettare la tempistica suddetta (termine del 28 settembre 2022), l’Università di Genova, in qualità di promotore, ha ritenuto necessario procedere alla costituzione della società MNESYS s.c.a.r.l. solo con i seguenti enti: Università degli studi *Magna Graecia* di Catanzaro, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna, Università degli studi della Campania “*Luigi Vanvitelli*”, Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa, Università degli studi di Parma e IRCCS San Raffaele di Roma.

Veniva rinviato, invece, ad un successivo momento (entro il 20 dicembre 2022) l’ingresso degli altri enti nella società, prevedendo, nello statuto, che l’organo di amministrazione, possa deliberare aumenti di capitale fino a euro 500.000.

In attuazione del riferito programma, con la delibera del Consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2022, l’Università di Firenze ha deciso l’acquisizione di una partecipazione nella società consortile MNESYS, autorizzando a versare l’importo di euro 19.000 a titolo di acquisto del 3,8% per cento del capitale sociale.

Con nota del 7 novembre 2022, l’Università medesima ha trasmesso la ridetta delibera del CdA alla Sezione regionale di controllo per la Toscana.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Queste Sezioni Riunite sono chiamate ad esprimersi, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, sull’atto di acquisto di partecipazioni nella società MNESYS s.c.a.r.l., da parte dell’Università degli studi di Firenze.

La competenza a conoscere l’atto deliberativo di un’università trova fondamento nel principio di diritto affermato nella pronuncia nomofilattica di queste Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, essendo la fattispecie in esame ascrivibile al “*peculiare caso di un’operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR ed inerente ad un’iniziativa rientrante nel PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un’unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell’indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti*”

su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo”.

In base al richiamato articolo 5 del TUSP, le *“amministrazioni pubbliche”* individuate dal precedente art. 2, comma 1, lett. a), sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta); la norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di recente esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (citata delibera n. 16/QMIG/2022), che ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

La medesima pronuncia nomofilattica ha qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*. Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *i)* necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP); *ii)* ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio

affidato; *iii*) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *iv*) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, comma 4, TUSP stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere e prevede che, qualora quest'ultimo sia *"in tutto o in parte negativo"*, l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato, va scrutinato, nel merito, l'atto trasmesso dall'Università degli studi di Firenze ai sensi dell'art. 5 del TUSP, procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'amministrazione procedente, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici che a quelli economico-finanziari.

1.1 Osservanza delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (art. 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 TUSP impone che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*. Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale. Nel caso sottoposto ad esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università (datata 28 ottobre 2022), in linea con quanto previsto dalla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 TUSP, il quale, per gli enti pubblici non indicati nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), fra i quali le istituzioni universitarie, richiede una *"delibera dell'organo amministrativo dell'ente"* (individuato ai sensi delle norme di legge, regolamentari o statutarie).

Quanto al requisito dell'analitica motivazione di cui all'art. 5, comma 1, TUSP, richiamato dall'art. 8, comma 1, del medesimo TUSP, per il tramite dell'art. 7, comma 2, l'atto deliberativo in esame espone, anche se in maniera non esaustiva, le ragioni che sorreggono la scelta di fare ricorso al modello societario con riferimento ai vari parametri imposti dal legislatore, più in dettaglio analizzati nei successivi paragrafi.

1.2 Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

La MNESYS ha natura di società consortile a responsabilità limitata; pertanto, rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, l'art. 3 TUSP dispone che queste ultime *“possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*. Inoltre, le partecipazioni in società, da parte delle *“amministrazioni pubbliche”* individuate dall'art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP, sono assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, prescritto dall'art. 4: quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali; quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4.

Sul punto, l'atto deliberativo specifica che la società in discorso è necessaria ai fini della costituzione dell'HUB del partenariato esteso *“MNESYS”*, finanziato dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del PNRR, in ottemperanza agli impegni assunti dall'Università di Genova, in qualità di proponente, e da tutti gli altri partner - tra cui l'Università di Firenze - nei confronti del medesimo Ministero, in fase di presentazione della proposta progettuale.

Essa risponde, in particolare, alle linee guida pubblicate dal MUR in data 7 ottobre 2021 (d.m. n. 1141 del 2021 - *Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa”*), nonché ai requisiti dell'avviso pubblico del 15 marzo 2022 (art. 4 del decreto direttoriale n. 341 del 2022); detti provvedimenti richiedono che l'HUB dei partenariati estesi finanziati sul ridetto programma del PNRR sia costituito in forma stabile, non temporanea, e che sia dotato di autonoma personalità giuridica, auspicabilmente organizzato in

consorzio pubblico-privato. Conseguentemente, per MNESYS, è stata ritenuta appropriata la forma della società consortile a responsabilità limitata.

La delibera dell'Università di Firenze specifica che è intervenuta questa scelta in quanto il funzionamento di tale tipologia di società è regolato in modo dettagliato dal Codice civile; inoltre, la società consortile, a differenza del mero contratto di consorzio (cfr. art. 2615 cod. civ.) offre le garanzie tipiche di una società a responsabilità limitata, nella quale i soci possono essere chiamati a rispondere delle eventuali perdite nei limiti della quota societaria conferita.

Le argomentazioni fornite nella motivazione dell'atto deliberativo (unitamente ai chiarimenti contenuti nella nota di trasmissione alla Sezione regionale di controllo del 7 novembre 2022) appaiono suffragare in modo adeguato la scelta del ricorso al modello societario, per il tipo di iniziativa che si intende attuare.

Dall'esame dell'oggetto sociale della MNESYS emerge che le attività che saranno espletate possono ricondursi alla categoria della produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, come espressamente consentito dal legislatore (art. 4, comma 2, lettera *d*), TUSP). La delibera dell'Università evidenzia come il requisito sia rispettato in quanto la costituenda società opera in qualità di HUB per la gestione del progetto di partenariato esteso "*MNESYS- A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease*", nell'ambito del PNRR Missione 4 "*Istruzione e ricerca*" – Componente 2 "*Dalla ricerca all'impresa*" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea, programma *NextGenerationEU*.

Sul punto, viene richiamato anche l'art. 4-*bis* del d.lgs. n. 175 del 2016 (inserito dall'art. 25-*bis*, comma 1, d.l. n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021), in base al quale "*le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto*".

Una specifica considerazione attiene alla durata della società in discorso, fissata dall'art. 4 dello statuto sociale al 31 dicembre 2040.

In merito, la citata nota di trasmissione alla Sezione regionale di controllo per la Toscana riferisce che il soggetto promotore ha ritenuto di prevedere tale durata in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 3.8 dello statuto, una volta esaurita la sua attività istituzionale quale *HUB* del partenariato di "*Neuroscienze e neurofarmacologia*", la società continuerà la sua attività nel medesimo ambito del citato progetto. Inoltre, il termine è stato indicato in via prudenziale a mente del D.P.R. n. 22 del 2018, richiamato all'art. 9, comma 2 dell'avviso pubblicato dal MUR, in tema di rendicontazione, che, a sua volta, rinvia al Regolamento UE 17 dicembre 2013, n. 1303, il cui art. 71 impone, laddove un'operazione comporti investimenti in infrastrutture o impianti produttivi, un periodo di stabilità di cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario.

In merito, queste Sezioni riunite rilevano che la scelta negoziale adottata non appare coerente con le finalità perseguite, consistenti in attività strumentali al progetto rientrante nel PNRR che, in base alla disciplina attualmente vigente, di derivazione europea, dovranno esaurirsi nel 2026. Va, al riguardo, precisato come le disposizioni statutarie, richiamate nella delibera del CdA dell'Università, contemplino la possibilità di "*recesso*" (che, dopo l'esaurimento del programma di ricerca e, di conseguenza, dell'attività della società *HUB*, può essere esercitato nelle ipotesi previste da statuti o regolamenti interni) e di "*scioglimento e liquidazione*" (da deliberare dall'assemblea con le maggioranze prescritte). La stretta connessione tra l'oggetto sociale e la realizzazione del progetto del PNRR porta a ritenere che, con l'ultimazione delle attività legate a quest'ultimo, la società dovrà sciogliersi anticipatamente per conseguimento dell'oggetto sociale (art. 2484, n. 1, c.c.), in aderenza, peraltro, ai vincoli di stretta inerenza alla missione istituzionale degli enti soci, prescritti dall'art. 4 del TUSP e richiamati dall'art. 20, in sede di approvazione degli annuali piani di revisione, quale parametro per il legittimo mantenimento delle partecipazioni.

1.3 L'adempimento dell'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art.

5, comma 1, TUSP)

In merito al parametro della *“sostenibilità finanziaria”*, queste Sezioni riunite (deliberazione n. 16/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato”*.

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, queste Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l’atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia suffragato dallo sviluppo di un pertinente *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità).

La motivazione dell’atto deliberativo dell’Università di Firenze, in merito, si limita a precisare, sotto il profilo della sopra definita sostenibilità finanziaria dal punto di vista soggettivo, che la sottoscrizione di una quota del capitale sociale di MNESYS s.c.a.r.l. è coperta dal punto di vista finanziario in considerazione dell’esiguità degli importi previsti a carico del bilancio dell’Ateneo (sottoscrizione di una quota di aumento di capitale pari a euro 19.000, gravanti sul bilancio 2022). Inoltre, eventuali contributi di funzionamento (previsti dall’art. 7.2 dello statuto) saranno deliberati annualmente dall’assemblea sulla base della stima dei costi della società.

La delibera del CdA evidenzia, inoltre, che il progetto di ricerca in esame genera *“overhead”*, per i proponenti, nella misura del 15 per cento del costo personale impiegato nel progetto e rendicontato (art. 9, comma 4, lett. a) e f), del citato decreto MUR n. 341/2022), producendo una fonte di risorse di cui i *partners*, e quindi i soci della società consortile, possono avvalersi per sostenere il funzionamento dell’HUB. In base alle precisazioni contenute nella nota di trasmissione, i costi del personale rendicontabili sul progetto dovrebbero essere pari a circa l’80 per cento dei fondi complessivamente destinati all’Università di Firenze (euro 4.381.350), conducendo a

una stima di maggiori entrate nette per l'Ateneo di oltre 500 mila euro (oltre alla rendicontazione di costi amministrativi, diversi dal personale, nella misura massima del 10 per cento di questi ultimi, che conduce ad un simmetrico risparmio di costi per l'Università, anche ai fini dell'osservanza degli appositi limiti di finanza pubblica posti alle spese di funzionamento, in ragione della copertura a mezzo di risorse finalizzate di provenienza europea).

Ai fini del presente esame, queste Sezioni riunite possono, inoltre, trarre elementi informativi dal complesso della documentazione istruttoria a disposizione per l'operazione di costituzione della società MNESYS s.c.a.r.l.; trattandosi di un'iniziativa unitaria, il soggetto promotore (Università di Genova) ha trasmesso uno studio di fattibilità, in qualità di soggetto attuatore del partenariato esteso in esame, il cui piano economico evidenzia come i costi di funzionamento stimati per il prossimo triennio siano pari a 123 mila euro annui (per un totale di 369 mila), tutti coperti dai versamenti al capitale sociale iniziale (pari, come detto, a 500 mila euro). Il ricorso, ai fini del presente controllo, alla documentazione resa disponibile da un'altra amministrazione partecipante alla medesima società appare coerente con l'esigenza di garantire una valutazione unitaria all'operazione, elemento che ha rappresentato una delle ragioni a supporto della scelta, assunta con la più volte citata deliberazione n. 16/2022/QMIG, di accentrare l'esame degli atti relativi a questi tipi di partenariato esteso in capo alle Sezioni riunite.

Va, comunque, rilevato come, pur all'interno di un'operazione societaria unitaria, è in ogni caso fatto obbligo a ciascuna amministrazione che intenda parteciparvi, in sede di costituzione iniziale o di ingresso successivo, di fornire una motivazione analitica circa la sostenibilità finanziaria dell'operazione, ben potendo tale adempimento essere soddisfatto attraverso il ricorso, *per relationem*, a documenti e/o elementi informativi predisposti da altre amministrazioni coinvolte.

Ciò considerato, la documentazione esaminata appare idonea a suffragare, in modo ragionevole, il giudizio di sostenibilità finanziaria dell'investimento, consentendo di ricostruire il percorso di stima effettuato. Le previsioni economiche, patrimoniali e

finanziarie formulate appaiono proporzionali al livello di complessità e alle contenute dimensioni dell'iniziativa.

Sul fronte dei ricavi, le previsioni scontano l'ipotesi d'ingresso di tutti i 25 soci. Lo statuto prevede anche l'eventuale versamento di contributi consortili. Pertanto, qualora non tutti i partecipanti (pur avendo assunto formale impegno con il Ministero all'atto dell'adesione al progetto) sottoscrivano la relativa quota di partecipazione, gli altri soci dovrebbero incrementare il rispettivo conferimento (o versare una contribuzione successiva), a titolo di compensazione. Tale circostanza, tuttavia, non appare idonea a mettere in discussione la sostenibilità finanziaria della società attese le dimensioni relativamente ridotte dei conferimenti richiesti in sede di costituzione/acquisizione (19 mila euro per l'Università di Firenze) e dei costi di funzionamento stimati (369 mila euro in un triennio, di cui sarebbe a rischio il solo differenziale derivante da eventuali mancati acquisti di partecipazioni).

Non sono forniti indicatori di bilancio a corredo del riferito studio di fattibilità. Tuttavia, la struttura semplice del documento previsionale, sia per quanto riguarda la composizione dei ricavi che per la quantificazione dei costi, congiuntamente ad una situazione patrimoniale e finanziaria che appare solida (in ragione del finanziamento ministeriale che costituisce il presupposto di tutta l'operazione), non ne rendono necessario l'utilizzo ai fini delle previsioni dell'andamento atteso societario (il ridetto studio di fattibilità espone, comunque, i flussi di cassa attesi della Società, derivanti dalla gestione delle attività affidate e dal proprio funzionamento).

Non viene svolta, infine, una specifica "*analisi di sensitività*"; anch'essa, tuttavia, non appare necessaria attesa la tipologia di attività espletata. Quest'ultima, operando esclusivamente quale soggetto strumentale alla realizzazione di un progetto del PNRR, si caratterizza per un flusso ben definito di ricavi e per una composizione sostanzialmente certa dei costi, oltre che per un orizzonte temporale di operatività predefinito. Tutti questi ultimi elementi, tuttavia, andranno costantemente presidiati, al fine di valutarne il coerente sviluppo rispetto alle ipotesi programmate, in sede di revisione annuale delle partecipazioni societarie (art. 20 TUSP),

adempimento che ha, quale parametro funzionale al legittimo mantenimento, la valutazione dell'assenza della *"necessità di contenimento dei costi di funzionamento"*.

1.4 L'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP)

L'atto deliberativo, con riferimento al rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa (efficacia, efficienza, economicità), precisa che la forma giuridica della scarl consente di associare la natura consortile, richiesta dal citato avviso MUR per il soggetto attuatore, all'altro requisito della personalità giuridica, permettendo di sfruttare le modalità organizzative offerte dai tipi contrattuali delle società di capitali che sono quelle, da un lato, più strutturate e dettagliatamente disciplinate e, dall'altro, maggiormente garanti di una completa autonomia del patrimonio e della responsabilità dell'ente partecipato (efficacia). In particolare, la società a responsabilità limitata costituisce il tipo contrattuale di società di capitali maggiormente versatile (efficienza). Tale forma giuridica, inoltre, prosegue la delibera del CdA, permette di sfruttare, per la tenuta dei bilanci e della contabilità e, pertanto, per il controllo dell'andamento economico, la rigorosa architettura giuridico-contabile preordinata per il funzionamento delle imprese commerciali. Inoltre, per i costi di funzionamento degli organi, rimane soggetta ai vincoli di spesa stabiliti a tale scopo dal d.lgs n. 175 del 2016 (economicità).

Sotto il profilo della convenienza economica, la delibera evidenzia come l'Università di Firenze, aderendo al progetto di ricerca, di cui la società è strumento attuatore, diventa destinataria di un finanziamento di euro 4.380.000 da destinare alle spese ammissibili di ricerca e sviluppo previste dall'art. 9 dell'avviso MUR.

1.5 Possibile destinazione alternativa delle risorse o di gestione diretta o esternalizzata del servizio

In ordine alla possibile destinazione alternativa delle risorse impegnate, la delibera del CdA dell'Università di Firenze precisa che quelle che si prevede di investire ed impiegare nella s.c.a.r.l. provengono dal finanziamento della medesima proposta progettuale alla cui realizzazione la società è finalizzata.

Per quanto riguarda la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, la delibera evidenzia come, stante la sopra citata formulazione dell'art. 4, comma 6, del decreto MUR n. 341/2022, non è possibile gestire sotto altra forma (né in amministrazione diretta, né mediante affidamento in appalto) l'attività dell'*HUB*.

I soci privati della MNESYS corrispondono ai soggetti che sono partner della proposta progettuale di ricerca, alla cui presentazione è teso l'avviso citato. La loro compagine, pertanto, si è formata in base al progressivo apporto, confronto e messa a punto dei rispettivi contributi progettuali, attraverso una reciproca sinergia che ha consentito di produrre, infine, il complessivo progetto. La valutazione del progetto è stata effettuata, ai sensi dell'art. 12 del suddetto avviso, anche in considerazione della compagine dei soggetti, pubblici e privati, che avrebbero costituito l'*HUB*.

1.6 Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)

Al riguardo, queste Sezioni riunite prendono atto di quanto attestato nella motivazione dell'atto deliberativo, nel quale si precisa che, considerata la natura della società, quale ente attuatore di un partenariato esteso nell'ambito del PNRR, nel rispetto dei dettami indicati dal decreto MUR n. 341 del 15 marzo 2022, non sembrano sussistere, allo stato attuale, profili di incompatibilità dell'intervento oggetto di analisi con le norme dei Trattati europei, e in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

PQM

la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, con le osservazioni in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto della partecipazione da parte dell'Università degli studi di Firenze

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, all'Università degli studi di Firenze, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

all'Università degli studi di Firenze di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nell'adunanza in camera di consiglio del 20 dicembre 2022

IL RELATORE

F.to digitalmente Donato Centrone

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria in data 22 dicembre 2022

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Maria Laura Iorio